

di ALESSANDRO PESCARI

Il nuovo regolamento europeo sul crowdfunding

Disposizioni comuni a tutti i Paesi dell'UE per la raccolta di capitali online e più spazio alle operazioni transfrontaliere.

Entrato in vigore il 10.11.2021 il regolamento UE 2020/1503 per fornitori europei di servizi per le imprese. Per gli operatori del settore si tratta di un cambiamento rilevante, che permette di supportare investimenti e finanziamenti in Paesi diversi, senza dover osservare regole prettamente domestiche. Di conseguenza, si assisterà a **riorganizzazioni degli intermediari**, con offerte anche su base transfrontaliera e una crescita delle diverse piattaforme.

Sul punto appare utile ricordare che il settore anche in Italia è in continua crescita: negli ultimi 12 mesi (6° Report italiano sul *crowdinvesting* dell'Osservatorio della School of Management del Politecnico di Milano) sono stati raccolti 503 milioni di euro (+172% stesso periodo su base annua) attraverso alcune forme di *crowdfunding* che permettono agli investitori e ai finanziatori di aderire direttamente tramite una piattaforma Internet a una richiesta di capitali promossa per raccogliere risorse destinate a un progetto imprenditoriale. Tipicamente si tratta di *start-up* e Pmi innovative (ma non solo).

Il Regolamento prevede disposizioni uguali per tutti i Paesi dell'UE per quanto riguarda la raccolta di capitali *online*, consentita fino a 5 milioni di euro, richiama i fornitori di servizi a una maggiore professionalità, chiarezza e trasparenza per proteggere gli investitori da possibili perdite e chiede a ciascun Paese di avviare le **procedure per l'autorizzazione** e la supervisione dei fornitori di *crowdfunding*. Il nuovo Regolamento prevede che le piattaforme di *crowdfunding* possano ottenere dall'autorità competente nel loro Stato un'autorizzazione che permette di operare in tutti gli Stati UE nei quali faranno richiesta di svolgere l'attività. Del pari, anche le imprese potranno **raccogliere investimenti** (*equity* o *lending*) non più solo in Italia ma in tutto il territorio dell'Unione Europea. Inoltre, il Regolamento sollecita i fornitori di servizi di *crowdfunding* ad approntare modelli di tutela degli investitori, al fine di ridurre i rischi connessi alle operazioni e assicurare un trattamento equo di tutti i clienti, con policy imparziale e trasparente di selezione professionale dei diversi progetti promossi. Viene disposto che i fornitori di servizi di *crowdfunding* adottino un sistema di governance efficace per una corretta gestione dei rischi e per la prevenzione dei conflitti di interesse.

E' altresì previsto un test d'ingresso di verifica delle conoscenze dell'investitore e la simulazione della sua capacità di sostenere perdite, sulla base del quale il fornitore di servizi di *crowdfunding* deve valutare se i servizi che offre, e quali di essi, sono appropriati per i potenziali investitori; la nuova disciplina normativa obbliga le piattaforme a pubblicare annualmente il **tasso di default** riscontrato nel triennio precedente, finora non previsto dalla legge italiana.

Infine, da osservare un aspetto negativo del Regolamento che pone il limite a 5 milioni di euro, mentre nel nostro Paese il limite previsto da Consob è di 8 milioni di euro all'anno per singola società.